



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA

R.G. 164/2025

La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:

dott. Daniele Venier	Presidente
dott. Alberto Valle	Consigliere
dott. Sergio Carnimeo	Consigliere istruttore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **164/2025** R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato e iscritto a ruolo il 9.4.2025,

da

Parte_1 codice fiscale e partita IVA n. *P.IVA_1* con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, n. 36, fraz. Cargnacco *Email_1* da [...]

Parte_2), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. [...]

Controparte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*),

rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Ferdinando Emanuele (C.F. *C.F._2*

[...]), Monica Iacoviello (C.F. *CodiceFiscale_3*), Massimo Baroni (C.F.

CodiceFiscale_4) e Prof. Alfredo Antonini (C.F. *C.F._5* , ed

elettivamente domiciliata presso lo Studio del Prof. Avv. Alfredo Antonini sito in Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 2, i;

- opponente -

contro

Controparte_2 , società costituita ai sensi delle leggi del Commonwealth dell'Australia, con sede legale in 177 Pacific Highway, North Sydney NSW 2060 (Australia), in persona dei procuratori speciali, directors e legali rappresentanti pro tempore, *Controparte_3* e Jessica Maria Vartuli,

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Antonio Briguglio (C.F. *C.F._6*), Fabio Guastadisegni (C.F.

C.F._7 , Francesca Maria Gesualdi (C.F. *C.F._8*), e

Parte_3 (C.F. *C.F._9*), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Guastadisegni in Milano, via Broletto 16, giusta procura speciale notarile alle liti in data 23 maggio 2025, per atto della Dott.ssa *Persona_1* Notary Public in Sidney (Australia), apostillata, nonché atto di nomina di codifensore in data 23 maggio 2025;

- opposta -

OGGETTO: opposizione al decreto ex art. 839 cpc, n. 129/2025, emesso dalla Corte di Appello di Trieste il 2.4.2025, notificato il 4.4.2025 – opposizione alla esecutorietà di lodi arbitrali stranieri, art. 840 c.p.c.

CONCLUSIONI

Per l'opponente,

A) come in note depositate il 10.10.2025:

- nel merito, per i motivi di opposizione indicati in atti:

(i) in via principale, rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione del Lodo arbitrale pronunciato a Singapore il 21 febbraio 2025, nel procedimento presso la International Chamber of Commerce rubricato al n. 26413/HTG/YMK tra *Controparte_2* e

Parte_1 e *Controparte_4*

e per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto il Decreto Rep. n. 129/2025 emesso in data 2 aprile 2025 dalla Corte di Appello di Trieste, Presidente dott. Arturo Picciotto (R.G. V.G. n. 70/2025);

(ii) in via subordinata, rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione del Lodo arbitrale pronunciato a Singapore il 21 febbraio 2025, nel procedimento presso la International Chamber of Commerce rubricato al n. 26413/HTG/YMK tra *Controparte_2* e

Parte_1 e *Controparte_4*

per la parte che eccede l'importo di 2.500.000 dollari australiani e i relativi interessi nonché la quota parte di spese di lite liquidate dall'Arbitro,

e per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto, per le somme eccedenti tale importo, il Decreto Rep. n. 129/2025 emesso in data 2 aprile 2025 dalla Corte di Appello di Trieste, Presidente dott. Arturo Picciotto (R.G. V.G. n. 70/2025);

- con vittoria di spese di lite e onorari.

B) come in note depositate il 5.12.2025:

accogliere le conclusioni già rassegnate, con ogni conseguente pronuncia anche di carattere restitutorio rispetto all'importo di Euro 8.000.000 provvisoriamente versato da *Pt_1* a *Cont* e voglia, altresì, valutare l'opportunità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.840, comma 4, c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di impugnazione del *Pt_4* presso lo Stato della sede arbitrale.

Per l'opposta, come in note autorizzate depositate il 10.10.2025:

respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 840 c.p.c. di *Parte_1* poiché inammissibile e in ogni caso infondata, per i motivi tutti esposti in atti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge.

FATTI DI CAUSA

Premesse in fatto

1. A seguito di bando del 17.4.2014, *Controparte_2* (di seguito anche solo *Cont*”), società australiana specializzata in realizzazione di infrastrutture, e *[...]* *Controparte_4* (di seguito anche solo *CP_5*), si sono aggiudicate i lavori di rifacimento e ampliamento di un'importante autostrada.
2. Il 4.12.2014 *Cont* e *CP_5* hanno sottoscritto il contratto di appalto con l'autorità australiana committente (Westconnex Selivery Authority).
3. Il 27.7.2015, *Cont* e *CP_5* hanno affidato a *Pt_1* (società facente parte del gruppo *Controparte_4* lavori di progettazione e ingegneria finali per l'esecuzione del progetto (costruzione di un nuovo viadotto e due ponti).
4. Il 27.8.2015 *Cont* e *CP_5* hanno formalizzato una joint venture (“RLJV”) con apposito contratto (“JV Deed”).
5. Nel corso del 2020 *Cont* in proprio ha avviato un procedimento civile in Australia, avanti alle corti dello Stato australiano del New South Wales, contro *Pt_1* per ottenere il risarcimento di danni per condotte imperite prima dell'aggiudicazione della gara e per inadempimenti nella fase esecutiva del contratto di appalto.
6. A seguito di eccezione sollevata da *Pt_1* tutte le domande suindicate sono state deferite alla sede arbitrale in forza di clausola compromissoria contrattuale (art.46.9 del contratto).
Il 19.7.2021 *Cont* ha avviato l'arbitrato presso la International Chamber of Commerce, convenendo anche *CP_5* solo in quanto parte del contratto contenente la clausola compromissoria.
7. All'esito del procedimento arbitrale, in data 21.2.2025, è stato emesso il lodo che ha accolto le domande di *Cont* e condannato *Pt_1* a pagare, complessivamente, una somma di denaro in dollari australiani pari a circa 18,5 milioni di euro.

Il procedimento ex art. 839 cpc

8. Su ricorso di CPB, il Presidente della prima Sezione civile di questa Corte, con decreto emesso il 2.4.2025, ha dichiarato l'efficacia immediatamente esecutiva in Italia

del lodo arbitrale in questione, emesso, il 21.2.2025, dall'arbitro unico **Persona_2** [...] a definizione del procedimento n. 26413/HTG/YMK presso la Corte Arbitrale Internazionale della Camera di Commercio Internazionale.

L'opposizione di **Pt_1 ex art. 840 cpc**

9. Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, **Pt_1** ha formulato opposizione al decreto di esecutività del lodo in Italia per i seguenti motivi, chiedendone cautelatamente la sospensione immediata.

10. Con provvedimento in data 11.4.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di **Pt_1** di sospensione del decreto opposto *inaudita altera parte*.

11. Questi, in sintesi, i motivi di opposizione.

11.1. Con il **primo motivo** di opposizione si è rilevata la nullità della procura alle liti allegata al ricorso ex art. 839 cpc, in quanto alla stessa, resa all'estero, non sarebbe allegata la traduzione in italiano dell'attività certificatoria del notaio e delle apostille.

Ne conseguirebbe – dovendosi applicare le norme processuali italiane - l'assenza di *ius postulandi* in capo ai procuratori di controparte e l'inesistenza, o comunque l'inefficacia, del decreto di esecutorietà.

11.2. Con il **secondo motivo** sono stati eccepiti vizi nella traduzione del lodo e del contratto contenente clausola compromissoria. Entrambi gli atti sono stati prodotti in copia conforme all'originale, in lingua inglese. Le relative traduzioni certificate conformi, a cura della dott.ssa **Persona_3**, corrispondono al testo inglese, ma non comprendono traduzione di due elementi presenti nelle copie in lingua inglese: l'attestazione di conformità della copia all'originale, da parte di un notaio australiano, e l'apostille.

11.3. Con il **terzo motivo**, l'opponente ha sostenuto che il lodo si sarebbe pronunciato su una controversia non ricompresa nella clausola compromissoria, in violazione dell'art.840 co.3 n.3 c.p.c.

L'Arbitro, infatti, aveva stabilito che le somme oggetto di condanna fossero pagate a **Cont** e non su conto della joint venture (RLJV), e ciò dopo che egli stesso, nel corso del procedimento, aveva dichiarato di non essere competente a decidere in merito alle controversie tra i membri della RTJV e su quale conto dovesse avvenire il pagamento della somma oggetto di condanna. Ciò premesso, l'arbitro aveva, quindi, stabilito che il pagamento avvenisse in favore di **Cont**, adottando una formula volutamente generica, che non specificava i mezzi di pagamento.

In realtà, secondo l'opponente, **Cont**, avendo azionato la clausola compromissoria contenuta nel contratto tra RLJV e **Pt_1** aveva agito proprio in qualità di membro della RLJV, e le somme infine riconosciute, avrebbero dovuto essere versate su un conto dedicato alla RLJV e, conseguentemente, divise a metà tra i due componenti.

11.4. Con il **quarto motivo**, l'opponente ha lamentato una violazione dell'ordine pubblico processuale ex art. 840 co.5 n. 2 c.p.c.

La regola violata sarebbe quella secondo la quale la sostituzione processuale è consentita nei soli casi previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.).

L'Arbitro, assegnando a ^{Cont} l'intera somma risarcitoria, ottenuta azionando posizioni giuridiche processuali della RLJV, aveva, infatti, implicitamente riconosciuto a ^{Cont} il potere di agire quale sostituto processuale o rappresentante di ^{CP_5}.

11.5. Con il quinto motivo di opposizione la difesa di ^{Pt_I} ha sostenuto che ^{Cont} non avesse un valido interesse ad agire, nel porre in esecuzione il Lodo, e stesse tenendo una condotta processuale abusiva.

Nel corso della procedura arbitrale è emerso, nonostante condotta non collaborativa di ^{Cont}, che quest'ultima ha già azionato ed agito nei confronti di una Compagnia assicuratrice, la cui polizza è stata sottoscritta da RLJV, tenuta a indennizzare gli stessi danni per i quali ^{Cont} ha ottenuto il lodo arbitrale.

11.6. Con ulteriore motivo d'impugnazione, l'opponente, a norma dell'art. 840 co.3 n.3 c.p.c., ha sostenuto che l'Arbitro avesse assunto una decisione su controversia non rimessa alla sua competenza in base alla clausola arbitrale: aveva infatti condannato ^{Pt_I} a pagare un risarcimento per condotte, in tesi illecite, tenute nella fase di gara, antecedente al contratto di servizi, mentre la clausola arbitrale limitava la conoscenza dell'arbitro a condotte tenute in relazione al, successivo, contratto di Servizi.

11.7. Con il settimo ed ultimo motivo, l'opponente ha lamentato una violazione dell'ordine pubblico o ex art.840 co.3 n.3 c.p.c. L'arbitro, dopo avere ritenuto che anche le condotte della fase di gara, anteriore al contratto, rientravano nella sua competenza, avrebbe, però, dovuto limitare l'importo della successiva condanna entro il massimo di 2.500.000,00 dollari australiani, mentre aveva condannato ^{Pt_I} ad un pagamento ben maggiore (20.000.000,00 AUD). Ciò in forza della limitazione globale di responsabilità prevista dall'art.2 allegato C del contratto di servizi che, invece, insieme al principio di autonomia contrattuale delle pareti, era stato violato.

La decisione sull'istanza di sospensione provvisoria

12. A seguito della prima udienza del 27.5.2025, fissata per decidere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, le parti, aderendo a proposta della Corte, hanno convenuto che ^{Cont} si sarebbe astenuta da iniziative esecutive fino all'esito del presente procedimento, a fronte del pagamento dell'importo di 8 milioni di euro da parte di ^{Pt_I}

Le difese di ^{Contr}

13. Nel merito ^{Cont} si è costituita resistendo in giudizio, con comparsa dd. 23.5.2025.

Ha evidenziato, in termini generali, che i motivi di opposizione al riconoscimento di lodo straniero sono tassativi e devono essere interpretati restrittivamente.

13.1. Quanto al primo motivo (difetto di procura alle liti per solo parziale traduzione in italiano) ha evidenziato che:

- l'art. 122 c.p.c. si applica solo agli atti processuali in senso proprio e non anche ad atti preparatori come la procura alle liti (Cass. 12.7.2023 n. 19900);

- in ogni caso, eventuali vizi della procura alle liti sono sempre sanabili con effetti ex tunc ex art. 182 co.2 c.p.c..

A tal fine ha depositato traduzione giurata dell'attività certificatoria del notaio che ha estratto le copie autentiche, oltre che delle apostille.

13.2. Quanto al secondo motivo di opposizione (difetto di traduzione del compromesso), ha dedotto, in sintesi, che, ai fini della proponibilità dell'opposizione, la legge richiede il deposito del lodo e del compromesso – in originale o copia autentica -, non necessariamente della relativa traduzione (App. Milano 14.1.2000).

In ogni caso, l'opposta ha depositato, con la comparsa di costituzione, traduzioni certificate conformi delle parti inizialmente mancanti (attività certificatoria e apostille) delle copie del lodo e della clausola compromissoria.

13.3. Venendo al terzo motivo di opposizione (superamento dei limiti del compromesso con statuizione di pagamento nei confronti della sola ^{Cont}), la difesa di parte opposta ha controdedotto, in sintesi:

- che il motivo sarebbe inammissibile perché tendente a censurare un profilo di merito della decisione contenuta nel lodo: la decisione di attribuire a ^{Cont}, piuttosto che all'intera Joint Venture (RLJV), il risarcimento ritenuto doveroso, a monte della quale vi era l'accertamento di danni subiti, in proprio, dalla sola ^{Cont} ;

- che il motivo sarebbe anche infondato nel merito: ^{Cont}, infatti, aveva agito per il risarcimento di danni da essa patito in proprio, danni distinti e autonomi rispetto a quelli eventualmente subiti dalla RLJV o da ^{CP_5} ;

- inoltre, l'arbitro aveva stabilito che ^{Pt_1} dovesse adempiere in favore di ^{Cont}, ma, non avendo competenza in merito all'applicazione del JV Deel, nulla aveva statuito sull'eventuale ripartizione interna di tali somme con ^{CP_5} .

13.4. Con riferimento al quarto motivo di opposizione (violazione dell'ordine pubblico per applicazione di sostituzione processuale di ^{Cont} nei confronti della RLJV), la difesa di ^{Cont} ha dedotto nei seguenti termini:

- ha ritenuto inammissibile il motivo, in quanto volto a censurare il merito del lodo;

- ha ritenuto che la regola del diritto processuale italiano in tesi violata non potesse fare parte dell'ordine pubblico ex art. 840 c.p.c., nozione, quest'ultima, sostanziale e non processuale (cfr. Cass. sent. 4.4.2025 n. 8911);

- in via subordinata, nel merito, l'art. 7.2 del JV Deed prevede la possibilità, per le parti della RLJV, di ricevere, anche disgiuntamente, pagamenti destinati alla RLJV;

- **Pt_1** non ha mai contestato la legittimazione attiva di **Cont** in arbitrato, e non può validamente sollevare una questione nell'interesse di diverso soggetto (RdE Australia).

13.5. In merito al quinto motivo di opposizione (difetto di interesse per l'esistenza di polizza assicurativa), parte opposta ha obiettato:

- l'inammissibilità del motivo, non rientrante tra quelli tassativi previsti dall'art. 840 c.p.c.;

- l'infondatezza nel merito: avendo **Cont** un evidente interesse a rendere efficace il **Pt_4** in Italia, e non venendo meno l'interesse del creditore di agire nei confronti del debitore principale per la sola esistenza di una polizza assicurativa;

- che in concreto l'assicurazione, regolarmente escussa, aveva rifiutato di pagare.

13.6. Relativamente al sesto motivo di opposizione (incompetenza dell'arbitro a decidere su condotte tenute nella fase di gara), la difesa di **Cont** ha controdedotto:

- che la stessa **Pt_1** affermando l'esatto contrario (cioè, che la fase della gara rientrasse nei servizi oggetto di contratto), aveva ottenuto che le controversie inizialmente instaurate da **Cont** davanti a Corti australiane, fossero rimesse in arbitrato.

13.7. Venendo al settimo motivo di opposizione (violazione dell'ordine pubblico, mancato contenimento entro un tetto contrattuale dei risarcimenti per condotte nella fase di gara), parte opposta ha replicato trattarsi di questione inammissibile, in quanto attinente al merito della controversia, e, comunque, di tesi infondata, in quanto volta ad affermare una nozione di ordine pubblico eccessivamente ampia.

I successivi sviluppi e il procedimento avanti a questa Corte

14. Concordata una rinuncia temporanea ad istanze o iniziative esecutive a fronte di un pagamento parziale, le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 c.p.c. e la Corte, con note scritte dd. 9.12.2025, sostitutive di udienza, ha riservato la decisione sulle conclusioni formulate.

15. È pacifico e documentato che **Pt_1** e **CP_5** hanno successivamente proposto impugnazione del lodo arbitrale in questione, chiedendone l'annullamento, avanti alla High Court di Singapore. Quest'ultima, con decisione in data 4.9.2025, ha rigettato l'impugnazione.

16. Ha allegato, ancora, parte opponente di avere ulteriormente impugnato la decisione della High Court di Singapore avanti alla Court of Appeal di Singapore e, in relazione a tale circostanza ha chiesto, nelle note depositate il 5.12.2025, in via residuale, di valutare l'opportunità di sospendere il presente procedimento, ex art. 840 co.4 c.p.c., in attesa della definizione dell'impugnazione del lodo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

17. Preliminarmente deve escludersi l'opportunità di sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del giudizio d'impugnazione del lodo avanti all'autorità giudiziaria di secondo grado di Singapore, sia per il tempo trascorso dall'inizio del contenzioso sottostante tra le parti, sia per il limitato ambito di competenza del presente procedimento e sia per l'esito del procedimento straniero, allo stato, in primo grado, sfavorevole alla richiedente la sospensione.

18. Venendo al merito della causa, la proposta opposizione appare infondata.

19. Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione, concernente l'omessa traduzione in lingua italiana di parte della procura alle liti, basti richiamarsi al pienamente condiviso, autorevole e recente pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 17876 del 2.7.2025, peraltro conf. Cass. SU sent. n.19900 del 12.7.2023-), secondo il quale:

“La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.”.

Dalla lettura di tale sentenza emerge chiaramente l'esistenza, in precedenza, di pronunce contrastanti sul punto, tuttavia, anche laddove la Corte Suprema si era, diversi anni prima, pronunciata in senso difforme – e cioè per la nullità della procura alle liti rilasciata all'estero e priva di allegata traduzione dell'attività certificativa del notaio (Cass. SU ord. 5592 del 28.2.2020) -, aveva comunque aggiunto, anche in massima, che si trattava di nullità sanabile ex art.182 c.p.c.

20.1. Anche il secondo motivo di opposizione è infondato. Si lamenta, va rammentato, che ^{Cont} abbia depositato, unitamente al ricorso per il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero, copia conforme del lodo stesso e della clausola arbitrale, entrambi in lingua straniera, accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme, ma mancante di traduzione dell'attestazione di conformità della copia all'originale e dell'apostille.

In altri termini, si lamenta l'incompletezza della traduzione in lingua italiana delle copie conformi di lodo e clausola compromissoria, così come allegata al ricorso ex art. 839 c.p.c. e si sostiene che tale carenza non sarebbe successivamente sanabile.

20.2. Va rammentato che l'art.839 c.p.c. richiede, al comma 2°, la produzione del lodo e dell'atto di compromesso in originale o copia conforme, e, al comma 3°, nel caso di documenti in lingua straniera, una relativa traduzione certificata conforme.

Oggetto di traduzione sono, nella citata norma, “*i documenti di cui al secondo comma*”.

20.3. Nel caso di specie, è pacifico che, al momento della proposizione del ricorso, fossero stati prodotti, da ^{Cont}, sia il lodo e sia il compromesso, entrambi in copia dichiarata conforme all'originale. È pure pacifico che nel medesimo contesto fosse stata prodotta una traduzione, certificata conforme, in italiano, del contenuto di entrambi gli atti.

La carenza di traduzione, quindi, riguardava solamente la documentazione dell'attività funzionale a certificare la conformità delle copie all'originale e la sottoscrizione del certificatore.

20.4. Si tratta, chiaramente, di elementi formali e accessori, la cui mancanza al momento della proposizione del ricorso ex art.839 cpc, non può essere trattata al pari della mancata produzione dei documenti stessi o della traduzione del relativo contenuto sostanziale, sicché trattasi di carenza integrabile o sanabile.

Non a caso l'orientamento giurisprudenziale che parla della produzione del lodo e del compromesso in termini di presupposti processuali necessari alla valida instaurazione del giudizio di delibazione, si riferisce alle sole prescrizioni dell'art.839 co.2 c.p.c. – e quindi, appunto, alla produzione di detti documenti -, e non anche al comma successivo, relativo alla corrispondente traduzione.

In tal senso la sentenza della Cassazione n.17291 del 23.7.2009 - Rv. 609415 – 01:

“In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ., configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento. e non può essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della corte d'appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall'art. 184 cod. proc. civ. per la produzione di documenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'opposizione al decreto, in quanto la corte d'appello, rilevato che al ricorso era stata allegata una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, aveva rimesso la causa in istruttoria, per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme).”

Ad abundantiam, non può non rilevarsi che, in concreto, le parti accessorie ai documenti e inizialmente mancanti di annessa traduzione dalla lingua inglese all'italiano, sono parti di immediata comprensibilità, pur se in lingua straniera, trattandosi di poche frasi dattiloscritte contenenti una mera autentica di copia e un modulo di apostille. Negli atti di parte è chiaramente allegato che si tratta di copie conformi all'originale.

Oltre a ciò, dagli artt. 122 e 123 c.p.c., e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, si ricava che la materia della traduzione di atti processuali e documenti da produrre nel processo è comunque rimessa alla disponibilità delle parti e alla valutazione discrezionale del giudice, e le sanzioni di eventuali violazioni di tali principi devono ragionevolmente essere calibrate all'entità del vulnus difensivo causato alla controparte straniera.

In vari punti degli atti la difesa di *Pt_I* ha riportato e tradotto in italiano brani di verbali o documenti in lingua inglese, confermando di non avere subito alcun pregiudizio nella preparazione della propria difesa in conseguenza delle limitate – e in breve tempo sanate - carenze di traduzione di parte degli atti.

Ed ancora, nel presente giudizio di opposizione nessun rilievo è stato sollevato in merito alla corrispondenza delle copie dei documenti in questione ai rispettivi originali e alla fedeltà delle relative traduzioni, sicché l'eccezione appare infondata, oltre che inutilmente formale.

21.1. Con il terzo motivo d'impugnazione l'opponente ha sostenuto che il lodo sarebbe stato pronunciato su un argomento non ricompreso nella clausola compromissoria, e quindi in violazione dell'art.840 co.3 n.3 c.p.c.

Secondo l'opponente, *Cont*, una volta azionata la clausola compromissoria contenuta nel contratto tra RLJV e *Pt_I* aveva agito proprio in qualità di membro della RLJV, e le somme infine riconosciute, avrebbero dovuto essere versate su un conto dedicato alla RLJV e, conseguentemente, divise a metà tra i due componenti.

21.2. L'Arbitro aveva, invece, stabilito che il risarcimento dei danni venisse pagato a *Cont* e non su conto della joint venture (RLJV), e ciò dopo avere, nel corso del procedimento, dichiarato di non essere competente a decidere in merito alle controversie, sulla ripartizione del risarcimento, tra i membri della RTJV.

21.3. Si tratta di motivo, in parte inammissibile, e in parte infondato.

Quanto al primo aspetto, non rientra nella cognizione di questo giudice, riguardando, invece, il merito del lodo, valutare quali regole fossero previste e se siano state rettamente applicate dall'Arbitro, per la distribuzione interna dei risarcimenti, o in generale di crediti, tra i membri della RLJV. Né spetta a questa Corte qualificare il tipo di danno azionato da *Cont*.

Esaminando gli aspetti formali del Lodo, poi, deve escludersi che l'arbitro si sia pronunciato in merito all'eventuale divisione del risarcimento tra i componenti della RLJV, come risulta, testualmente, dalla lettura del lodo (punti da 2044 a 2049).

È rimasta incontestata l'affermazione secondo la quale l'arbitrato è stato attivato per iniziativa di *Cont*, su domande risarcitorie per danni subiti in proprio, sicché, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, l'arbitro si sarebbe ingerito in questione estranea al compromesso se avesse stabilito che i pagamenti dovevano essere

effettuati in conto cointestato a *Cont* e *CP_5* o simili. Si riportano le parti pertinenti del lodo, tratte dalla traduzione giurata in atti (punti da 2044 a 2049):

Decisione sulla questione

2044. In questo Arbitrato ho trattato le richieste di risarcimento avanzate da CPB nei confronti di DEAL nel Periodo di gara e nel Periodo di contratto. Nell'effettuare la mia decisione nel Periodo di Gara, non ho considerato come la perdita richiesta da CPB sulla base della negligenza o dell'ACL sarebbe stata trattata ai sensi dell'Atto di JV.

2045. In relazione alle somme richieste in relazione al Periodo contrattuale, ho constatato che si applica il Limite di responsabilità di A\$2,5 milioni, che la richiesta di danni liquidati da pagare a WCX è una Perdita consequenziale che è esclusa e che non si applica nessuna delle eccezioni. Su questa base, anche se avrei riconosciuto a CPB A\$32.566.034,17, i danni richiesti da CPB a DEAL in base al Contratto di servizi sono limitati a A\$2,5 milioni

.....

2047. Date le conclusioni che ho fatto e il fatto che non ho la giurisdizione per determinare le questioni tra CPB e RdE ai sensi dell'Atto di JV, non posso decidere su una questione contestata tra CPB e RdE ai sensi dell'Atto di JV.

2048. Come indicato in precedenza, CPB e RdE non concordano sul fatto che le somme dovute ai sensi del presente Lodo debbano essere pagate a CPB, come sostiene CPB, o debbano essere pagate al Conto Joint Venture, come sostiene RdE. Sebbene CPB affermi che nel caso di "un lodo superiore alla perdita propria di CPB", che CPB sostiene essere di A\$58.915.084,⁴⁶⁶ allora tale eccedenza dovrebbe essere versata sul conto RLJV, non è questo il caso. In ogni caso, la controversia tra CPB e RdE su dove debbano essere pagate le somme non è una controversia sulla quale ho giurisdizione. Tuttavia, poiché l'Attore in questo Arbitrato è CPB e chiede un lodo a suo favore nei confronti di DEAL, in assenza di un accordo su dove debbano essere pagate le somme dovute ai sensi del presente Lodo, adotterò la consueta forma di lodo che non specifica un mezzo di pagamento.

Conclusionione

2049. Il Tribunale stabilisce pertanto che qualsiasi somma ai sensi del Lodo debba essere versata da DEAL a CPB e non sul Conto comune d JV.

In altri termini, pare chiaro che la condanna al pagamento in favore di *Cont* è stata affermata non a seguito di risoluzione di una controversia sul punto tra *Cont* e RdE, ma quale mera conseguenza del fatto che solo *Cont* aveva formulato domande in causa e che tali domande sono state presentate come di pertinenza della sola *Cont*. Indipendentemente dalla correttezza o meno di tale ultima decisione nel merito (se del caso sul punto sarà competente il giudice dell'impugnazione del lodo), l'unica cosa che rileva ai nostri fini è che l'arbitro non ha deciso in materia esorbitante la clausola compromissoria (infra riportata, al punto 24) e la sua competenza.

22. Con il quarto motivo, l'opponente ha lamentato una violazione dell'ordine pubblico processuale, ex art.840 co.5 n. 2 c.p.c., e, in particolare:

- la regola violata sarebbe quella secondo la quale la sostituzione processuale è consentita nei soli casi previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.);

- l'Arbitro, assegnando a ^{Cont} l'intera somma risarcitoria, ottenuta azionando posizioni giuridiche processuali della RLJV, avrebbe implicitamente riconosciuto a ^{Cont} il potere di agire quale sostituto processuale o rappresentante di CP_5.

Tale motivo si basa su un presupposto errato e, a dimostrarlo, è sufficiente richiamare quanto già constatato nel punto che precede.

L'arbitro non ha qualificato ^{Cont} sostituto processuale di CP_5 né l'ha trattata come tale. Tanto più che CP_5 era costituita e presente nel procedimento arbitrale. L'Arbitro, come già visto, ha semplicemente accolto – ritenendole fondate e provate - le uniche domande risarcitorie, formulate in causa dalla sola ^{Cont} in proprio.

23. Il quinto motivo di opposizione (difetto di interesse per l'esistenza di polizza assicurativa) è palesemente infondato.

In primo luogo, non si tratta di motivo inquadrabile in alcuno dei casi previsti dall'art. 840 c.p.c..

In secondo luogo, pare evidente che l'esistenza di un contratto assicurativo, e fino all'integrale e stabile soddisfazione del credito da parte dell'assicuratore, in termini generali, non fa venir meno l'interesse del creditore ad agire nei confronti del debitore principale, trattandosi di distinti rapporti giuridici. Né risulta che ^{Cont} abbia ottenuto *aliunde* soddisfazione in rapporto al credito azionato in arbitrato.

24. Il sesto motivo di opposizione (incompetenza dell'arbitro a decidere su condotte tenute da Pt_1 ella fase di gara), deve pure ritenersi infondato.

Si riporta la clausola arbitrale come riprodotta nel lodo, tradotto in atti:

L'Accordo di Arbitrato

30. Il presente Arbitrato viene promosso ai sensi della Clausola 46.9 del Contratto di Servizi ("l'Accordo di Arbitrato") che prevede:

"46.9 Arbitrato

- (1) Eventuali dispute, controversie o azioni derivanti da, relative a, o in connessione al presente Contratto, comprese eventuali questioni relativi alla sua esistenza, validità o risoluzione, devono essere risolte mediante arbitrato da condurre in conformità al Regolamento della Camera di Commercio Internazionale. La sede dell'arbitrato sarà Singapore. Le udienze possono svolgersi in qualsiasi altra sede conveniente concordata dalle parti o come ordinato dal tribunale arbitrale. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il numero di arbitri sarà uno, da nominare in conformità con le suddette regole.
- (2) Nulla nella presente clausola 46.9 pregiudica il diritto di una parte di avviare un procedimento giudiziario per richiedere provvedimenti cautelari urgente da parte di un tribunale competente".

In tale clausola si prevede la competenza arbitrale non solo per controversie derivanti da contratto o ad esso relative, ma anche, semplicemente, per le controversie “*in connessione*” con il contratto. Ciò fa ritenere certamente ricomprese anche questioni sorte a seguito del comportamento tenuto dalle parti nella fase della gara che ha preceduto l’aggiudicazione e il contratto stesso, costituendone un antecedente necessario e strettamente connesso.

Il ritenuto nesso di connessione appare evidente da questo passaggio del lodo (punto 329):

329. Pertanto, sulla base delle particolari circostanze di fatto del rapporto tra CPB e DEAL, ritengo che DEAL dovesse a CPB un dovere di diligenza in relazione alle dichiarazioni o ai consigli forniti a CPB come membro della joint venture durante il Periodo di gara. Questo si basa su un’assunzione di responsabilità e di fiducia nota, insieme, se necessario, alla vulnerabilità richiesta.

Ancora una volta non spetta a questa Corte entrare nel merito della sussistenza o meno del dovere di diligenza specifico nella fase di gara, ma basta evidenziare che la lettera della clausola compromissoria, tramite il nesso di connessione, ricomprende certamente anche condotte tenute nella gara che ha preceduto il contratto e finalizzate alla relativa stipula.

25. Affine al precedente è il settimo motivo di opposizione (violazione dell’ordine pubblico per mancato contenimento, entro un tetto contrattuale, del risarcimento riconosciuto per condotte tenute nella fase di gara).

25.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, solo mediatamente riguarda una possibile violazione dell’ordine pubblico, ma, in realtà, veicola una critica – con annessa richiesta di rivisitazione della decisione – attinente al merito del Lodo.

25.1.1. Il *decisum* qui impugnato è la statuizione arbitrale che condanna *Pt_1* a pagare a *Cont* l’importo di 11.710.886,40 dollari australiani, a titolo di risarcimento di danni diretti causati con condotte tenute durante la fase di gara (statuizione alla quale si aggiunge la condanna a pagare ulteriori 2.500.000 dollari australiani, per condotte tenute nel periodo di vigenza del contratto tra le parti).

25.1.2. Lamenta l’opponente che l’arbitro non abbia applicato un tetto massimo al risarcimento, previsto dal contratto contenente la clausola compromissoria.

Ciò comporterebbe, secondo l’opponente, violazione dei seguenti principi integranti ordine pubblico:

“*i) il principio di legalità della condanna, in forza del quale il giudice (e l’arbitro) non può imporre obblighi non previsti dall’ordinamento o esorbitanti rispetto al quadro normativo o contrattuale applicabile e lo speculare divieto di attribuire vantaggi economici privi di base giuridica, o che siano esclusi dal contratto applicabile;*

(ii) il divieto di elusione consapevole dei limiti inderogabili della responsabilità, i quali, quando pattuiti, costituiscono parte integrante dell'equilibrio negoziale e rappresentano un presidio di certezza e prevedibilità del rischio;

(iii) la tutela dell'equilibrio contrattuale, che impedisce di alterare unilateralmente la ripartizione del rischio economico concordata tra le parti.”.

25.1.3. In realtà, a ben vedere, l'opponente, con tale motivo, presuppone la soluzione di due questioni meritali:

- anzitutto che la clausola contrattuale in questione (art.1.2,1,d) dell'allegato A del contratto di servizi), di seguito riportata, si applichi alla fattispecie concreta:

(d) The Consultant's maximum liability arising out of the Contract (whether in contract, tort (including negligence), equity or otherwise) is limited to an amount equivalent to \$2,500,000. However this clause 1.2(1)(d) does not apply to or limit or exclude in any way, any liability of the Consultant that is an Exception to the Limitation.

- in secondo luogo, che non si applichi una delle eccezioni al tetto massimo, previste dallo stesso articolo al punto 1.2.2.c.

Solo decidendo tali quesiti meritali nel senso voluto da parte opponente, e quindi ponendo in essere una rivalutazione meritale certamente qui non ammessa, potrebbe, poi, astrattamente, essere valutata la violazione dei principi sopra indicati.

Si rammenta, sul punto, l'insegnamento della Corte di Cassazione (grassetto nostro):

*“Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, **ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione.** (In applicazione del principio appena enunciato, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all'ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall'autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo).” (Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022 (Rv. 664011 - 01).*

25.2. In secondo luogo, poi, si dubita fortemente che i principi allegati da parte opponente rientrino nella nozione qui rilevante di ordine pubblico.

Si richiama, in proposito, l'insegnamento dalla Corte di Cassazione, nel senso di un'interpretazione restrittiva dell'ordine pubblico rilevante nella valutazione dei lodi stranieri:

“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art.829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una

nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative." (Cass. Sez.1, sent. 8718 del 3.4.2024, rv. 670655-01).

La nozione di ordine pubblico rilevante ex art. 829 co.3 c.p.c., per coerenza di sistema, non può che essere la stessa richiamata dall'art.840 c.p.c.

I principi invocati da parte opponente, poi, attengono tutti a materia disponibile nell'area dell'autonomia negoziale privata, il che, già di per sé, porta ad escludere che ci si trovi al cospetto di norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento.

26. Da quanto sopra ritenuto discende il rigetto dell'opposizione, in tutte le sue articolazioni, comprensive delle domande subordinata e di restituzione di quanto pagato in corso di causa, e la conferma del decreto opposto.

27.1. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in mancanza di note spese, vanno quantificate e liquidate per valori medi dei parametri di riferimento, tenuto conto del valore di causa indicato da parte opponente (euro 18.513.570,00).

27.2. Trova applicazione, per la liquidazione dei compensi, l'art.6 del DM 55/2014, il quale prevede, che, per le controversie di valore superiore a Euro 520.000,00, si applichino, di regola, incrementi percentuali fino al 30% in più rispetto ai parametri previsti per le cause di valore sino a Euro 520.000,00. Eguale incremento è poi previsto per le controversie di valore via via superiore, con riferimento ai parametri dello scaglione immediatamente precedente.

Peraltro, quello pari al 30% è l'aumento massimo ("*fino al*") apportabile ai parametri, che ben può quindi essere contenuto in una percentuale inferiore, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 4 D.M. 55/2014.

27.3. Questi i valori medi dei compensi per le cause civili trattate avanti alla Corte di Appello, per il valore da 260.000,01 a 520.000,00:

- studio: 4.389,00
- introduttiva: 2.552,00
- trattazione: 5.880,00
- decisionale: 7.298,00

per un totale di: 20.119,00.

Tale importo, per la previsione di cui all'art.6 citato, potrebbe essere incrementato, ove si applicassero al massimo tutti gli aumenti previsti come possibili, fino al 180% (30% x 6), essendo il valore di causa pari a euro 18.513.570,00, e prevedendo il detto articolo, fino al raggiungimento di tale valore, i seguenti sei scaglioni:

- da 520.001,00 a 1.000.000,00,
- da 1.000.001,00 a 2.000.000,00,
- da 2.000.001,00 a 4.000.000,00,

- da 4.000.001,00 a 8.000.000,00,
- da 8.000.001,00 a 16.000.000,00,
- da 16.000.001,00 a 31.000.000,00.

27.4. Orbene, data la peculiarità del procedimento e la limitazione della materia del contendere alle sole condizioni per l'exequatur, esclusa ogni valutazione meritale, pare congruo un aumento complessivo del 50%, pari a circa l'8,2% di media per ciascuno dei 6 scaglioni (per un totale di €30.298,50), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 164/25 RG:

1. rigetta l'opposizione avverso il decreto n.129/2025, emesso da questa Corte di Appello il 2.4.2025, che ha dichiarato immediatamente esecutivo in Italia il Lodo arbitrale pronunciato a Singapore il 21 febbraio 2025, nel procedimento presso la International Chamber of Commerce rubricato al n. 26413/HTG/YMK tra [...] *Controparte_2* e *Parte_1* e *Controparte_4*, e che viene integralmente confermato;

2. condanna *Parte_1* a rifondere alla convenuta *Controparte_2* le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €30.298,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Trieste, 17.2.2026.

Il Consigliere estensore
dott. Sergio Carnimeo

Il Presidente
dott. Daniele Venier